



COMUNE DI SUSEGANA
Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 70

Oggetto : DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2007, N. 29.

Area IV
Servizio ATTIVITA' PRODUTTIVE

SINDACO

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 101 del 03/12/2007 con la quale è stata definita la disciplina degli orari degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande nell'ambito del territorio comunale di Susegana;

Atteso che le disposizioni contenute nell'ordinanza succitata necessitano di essere adeguate alla L.R. n. 29/2007;

Sentite, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18, comma 1., della L.R. n. 29/2007, le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

Visto l'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande nell'ambito comunale il rispetto degli orari di apertura e chiusura degli esercizi stessi, disciplinati come segue:

1. FASCIA ORARIA DI APERTURA

a) Esercizi in cui si esercita esclusivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'esercente individua l'orario nella fascia compresa tra le ore 5.00 antimeridiane e le ore 2.00 del giorno successivo:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio minimo di 5 (cinque) ore giornaliere;
- potrà effettuare un orario facoltativo massimo di 20 (venti) ore giornaliere.

b) Esercizi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in forma non prevalente.

L'esercente individua l'orario nella fascia compresa tra le ore 09.00 antimeridiane e le ore 2.00 del giorno successivo:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio minimo di 5 (cinque) ore giornaliere;

- potrà effettuare un orario facoltativo massimo di 13 (tredici) ore giornaliere.
- c) Sale da ballo, locali notturni e locali simili in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago.
I titolari di tali attività individuano l'orario di apertura nella fascia compresa fra le ore 15.00 pomeridiane e le ore 3.00 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 22:
- dovranno effettuare un orario obbligatorio minimo di 5 (cinque) ore giornaliere;
 - potranno effettuare un orario facoltativo massimo di 12 (dodici) ore giornaliere.
- d) Sale da gioco:
L'esercente determina l'orario nella fascia compresa tra le ore 09.00 antimeridiane e le ore 2.00 del giorno successivo:
- dovrà effettuare un orario obbligatorio minimo di 5 (cinque) ore giornaliere;
 - potrà effettuare un orario facoltativo massimo di 13 (tredici) ore giornaliere.

E' fatto obbligo agli esercenti esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al Comune, nonché le eventuali giornate/ mezze giornate di chiusure scelte.

All'orario di chiusura dell'esercizio gli avventori devono aver sgomberato il locale, come previsto dall'art. 186 del T.U.L.P.S. – RD n. 635/40.

L'esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell'orario comunicato.

2. CHIUSURA SETTIMANALE

1. E' data facoltà di derogare la chiusura settimanale. Qualora l'esercente volesse avvalersi della chiusura lo stesso dovrà:
 - comunicarla al comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede;
 - non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Solo su motivata richiesta il comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.
2. Onde evitare carenze di servizio per gli utenti, come previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, la comunicazione ha efficacia dieci giorni dopo la presentazione al protocollo del Comune con la possibilità per il Responsabile del Servizio di inibire ulteriormente l'efficacia qualora si verifichi contemporaneamente la chiusura di più del 50% degli esercizi della stessa zona commerciale o frazione.

3. DEROGHE ALL'ORARIO PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI

1. L'orario di chiusura per tutte le tipologie di esercizi disciplinati dalla presente ordinanza potrà essere protratto fino alle ore 5.00 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:
 - a) dal 1° al 6 gennaio successivo compreso;
 - b) in occasione di festività e/o particolari manifestazioni locali, previa comunicazione scritta al Sindaco, trenta giorni prima dell'evento, nel limite massimo di quindici giorni per ciascun anno solare.
2. Nei giorni 31 dicembre e primo gennaio non si applicano le limitazioni di cui alla presente ordinanza.

4. LIMITAZIONI DEGLI ORARI PER ESIGENZE PUBBLICHE ED INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, possono essere disposte, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni di orari, in via permanente o per situazioni contingenti, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di intralcio alla circolazione

stradale e/o pedonale nelle aree circostanti all'esercizio, o comunque di interesse pubblico, senza applicare le procedure di cui all'art. 18, comma 1., della legge regionale medesima.

2. Possono essere altresì disposte, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni agli orari, in via temporanea o permanente, per assicurare, sia all'esterno che all'interno del locale, il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica.
3. Gli esercizi pubblici dovranno in ogni caso svolgere la loro attività nel rispetto, oltretutto della presente ordinanza e della normativa regionale di settore, delle disposizioni contenute nel vigente regolamento acustico comunale.

5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Non sono tenuti a dare ulteriori comunicazioni al Comune gli esercenti che – già in attività al 10 ottobre 2007 (data di entrata in vigore della L.R. 29/2007) – mantengano i medesimi orari già comunicati in conformità alla previgente normativa, e comunque compatibili con quanto previsto dalla presente ordinanza.
2. Non sono tenuti altresì a dare ulteriori comunicazioni al Comune gli esercenti che – già in attività al 10 ottobre 2007 (data di entrata in vigore della L.R. 29/2007) – mantengano il medesimo giorno di chiusura facoltativo già comunicato in conformità alla previgente normativa.

6. SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste all'art. 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, non già disciplinate dalla legge regionale medesima, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 500, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha efficacia dalla data di adozione e sostituisce tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di orari e chiusure settimanali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29.

Susegana, li 26/10/2011

SINDACO
Gianni Montesel